



# COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

**COPIA**

**Registro Generale n. 62**

## **ORDINANZA**

**n. 34 del 31-08-2021**

**Oggetto: Provvedimento permanente in materia di viabilità. Istituzione del senso unico in Via della Barca ed altri connessi provvedimenti viabilistici.**

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di agosto, il Responsabile del 5° Settore, Dott. Eugenio Vendrame,

**Preso atto** delle precedenti Ordinanze Comunali in materia di viabilità ed in particolare la n. 54 – Reg. Gen n. 67 del 19 luglio 2019 che ha previsto la posa in opera di un attraversamento pedonale rialzato in questa Via Circonvallazione Sud;

**Dato atto** che a seguito di tale intervento il numero di incidenti stradali all'intersezione tra detta strada, Via Borgo Nuovo e Via della Barca sono drasticamente diminuiti;

**Considerato** però che tale positivo risultato, anche alla luce di recenti sinistri, deve essere necessariamente incrementato, riducendo al minimo qualsiasi rischio di collisione tra veicoli;

**Valutato**, a seguito dei rilievi effettuati dal personale della Polizia Locale, che l'incidentalità nella intersezione in parola, non più imputabile alla eccessiva velocità, è principalmente ascrivibile, al di là della soggettiva distrazione dei conducenti, all'immissione dei veicoli provenienti da Via della Barca, strada a doppio senso di circolazione, su Via Borgo Nuovo e/o Via Circonvallazione Sud;

**Considerato** che in prossimità con la più volte richiamata intersezione, vi è la presenza di una strada traversa, sempre denominata Via della Barca e sempre a doppio senso di circolazione, che va dal civico 1 al civico 14 ed adduce su Via Borgo Nuovo;

**Atteso** pertanto che, al fine di rendere più sicura l'intersezione in parola, risulta necessario procedere alla istituzione del senso unico con direzione est-ovest di Via della Barca limitatamente al tratto tra Via Borgo Nuovo e la traversa di Via della Barca all'altezza del civico 14;

**Esaminato** ancora che, al fine di una migliore fruizione da parte dei veicoli circolanti nell'area de qua, e di un accesso più sicuro su Via Borgo Nuovo, sulla predetta traversa Via della Barca dal civico 1 al civico 14, può essere istituito un senso unico con direzione sud-nord ad uso esclusivo dei mezzi al di sotto delle 3,5 t.;

**Rammentato** che il compito primario degli enti proprietari delle strade e del Comando di Polizia Locale è quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica e che pertanto risulta necessario dare corso al presente provvedimento;

**Preso atto** della giurisprudenza costante (tra tutte TAR Lombardia IV Sezione 18 dicembre 2007 n. 6683, Presidente Nicolosi, Estensore Zucchini) e delle circolari ministeriali in merito alla limitazione della circolazione dei mezzi pesanti mediante emanazione di ordinanze restrittive;

**Visti** gli articoli 5, 6, 7, 47, 54, 56, del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs.n.285/1992 30 aprile 1992 n. 285 e successive integrazioni e modifiche;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

**Visti** gli artt.107 e 109 del sopracitato D.Lgs.n.267/2000,

### **ORDINA**

a fare data dalla pubblicazione della presente Ordinanza e dalla posa in opera della adeguata segnaletica stradale:

1) l'istituzione del **senso unico di marcia** direzione **est-ovest** su **Via della Barca** limitatamente al tratto ricompreso tra **Via Borgo Nuovo** e la traversa di **Via della Barca** all'altezza del **civico 14** con contestuale istituzione, nel tratto di strada indicato, di adeguati stalli di sosta posizionati sul lato sinistro direzione ovest-est, così come regolamentati dal vigente Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione;

2) l'istituzione del **senso unico di marcia** direzione **sud-nord** sulla traversa di **Via della Barca** limitatamente al tratto ricompreso tra il **civico 1** ed il **civico 14**, con contestuale **divieto di sosta** con **r.f. ambo i lati** e del limite di velocità di **20 Km/h** sull'intera via e **divieto permanente di accesso e transito per tutti i mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t.** Sono esclusi dal divieto sopraindicato i veicoli appartenenti a:

- a. Forze di Polizia;
- b. Mezzi di soccorso (ambulanze, VV.FF. ecc.);
- c. Forze Armate;
- d. Protezione Civile;
- e. Trasporto pubblico;
- f. Mezzi della Società PicenAmbiente Spa;
- g. Mezzi appartenenti a Società/Ditte che siano incaricate dal Comune di Monteprandone all'espletamento di attività quali la potatura del verde pubblico ovvero lo spargimento di sale/spazzamento neve;
- h. Mezzi appartenenti a Società/Ditte che abbiano preventivamente ottenuto autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico al fine di raggiungere le aree oggetto del permesso;
- i. Mezzi per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
- j. Mezzi di pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
- k. Mezzi di Società/Ditte pubbliche o private che effettuano trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
- l. Mezzi per i servizi radiotelevisivi;
- m. Mezzi che espletino altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti.

### **DEMANDA**

alla ditta incaricata da questo Settore, la collocazione della idonea segnaletica stradale permanente ed al **2° Settore Lavori Pubblici - Tecnico - Manutentivo** la relativa eventuale successiva manutenzione.

### **AVVERTE**

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Dispone inoltre che la presente Ordinanza venga comunicata:

- A tutta l'**utenza** mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Al **2° Settore Lavori Pubblici - Tecnico – Manutentivo** per opportuna conoscenza.
- Agli **Organi di Polizia Stradale** aventi competenza sul territorio interessato, mediante trasmissione dell'atto.

**AVVERTE** altresì

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada).

Che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**

f.to Dott. Eugenio Vendrame

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-08-2021 al 15-09-2021

Li 31-08-2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to dott.ssa Maria Immacolata Casulli

---

E' **copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Li 31-08-2021

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**

Dott. Eugenio Vendrame